

Circolare n. 297 del 16/05/2017 “Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”.

A febbraio e giugno 2016 la Banca d'Italia ha diffuso due note informative¹ indirizzate al sistema bancario sui nuovi obblighi segnalatici relativi al progetto del SEBC denominato *AnaCredit*.

Il Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (*Regulation* ECB - 2016/13: di seguito Regolamento *AnaCredit*) è stato emanato il 18 maggio 2016²; la BCE ha inoltre pubblicato le prime due parti dell'*AnaCredit Reporting Manual* (di seguito *AnaCredit Manual*), che fornisce i criteri generali e di dettaglio della segnalazione³.

Ciò premesso viene ora emanata la **Circolare n. 297 del 16/05/2017** “*Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti*” che:

- regola la nuova rilevazione armonizzata sul credito prevista dal Regolamento *AnaCredit*;
- recepisce e completa le indicazioni contenute nel relativo *AnaCredit Manual*;
- recepisce le indicazioni fornite alle banche con le precedenti informative sopra menzionate;

¹ Cfr. **Comunicazione del 23 Febbraio 2016**: Informativa sul progetto SEBC sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (progetto denominato ‘*AnaCredit*’) e **Comunicazione del 6 Luglio 2016**: Regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito (ECB – 2016/13).

² https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016r0867_en_txt.pdf.

³ L'*AnaCredit Manual* sarà suddiviso in tre parti:

- Parte 1: declina i criteri generali previsti dal Regolamento *AnaCredit* e fornisce informazioni relative agli obblighi segnalatici compresa la descrizione del funzionamento del modello dati sottostante:
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/AnaCredit_Manual_Part_I_General_Methodology.pdf
- Parte 2: contiene istruzioni segnalatiche di dettaglio in relazione a tutti i *dataset* e agli attributi previsti dal Regolamento *AnaCredit*:
https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/AnaCredit_Manual_Part_II_Datasets_and_data_attributes.pdf
- Parte 3: descrive il corretto approccio segnalatico con riferimento ad alcune operazioni di particolare complessità.

Al momento dell’emanazione della presente Circolare, la BCE ha pubblicato la Parte I e la Parte II dell’*AnaCredit Manual*, mentre è in corso di emanazione la Parte III.

- semplifica le fonti normative che disciplinano la raccolta delle informazioni granulari sui tassi di interesse applicati dalle banche, attraverso la parziale abrogazione della Circolare n. 251 del 17 luglio 2003 “*Rilevazione analitica dei tassi di interesse. Istruzioni per le banche segnalanti*” (di seguito Circolare n. 251).

L’elenco dei domini, il sistema delle codifiche e i formati degli attributi da segnalare saranno disponibili nel documento tecnico “*Sistema delle codifiche e modalità tecnico-operative per l’inoltro delle rilevazioni relative ai dati granulari sul credito*” disponibile sul sito della Banca d’Italia⁴.

La Circolare in oggetto non è stata sottoposta a consultazione pubblica in quanto contiene le disposizioni nazionali di recepimento del Regolamento *AnaCredit*. Essa, inoltre, riorganizza e adegua la raccolta già esistente di informazioni sui tassi di interesse, con l’obiettivo di ridurre l’onere segnaletico e di eliminare le ridondanze informative, senza introdurre nuovi oneri segnaletici per gli intermediari.

La Circolare viene emanata con congruo anticipo rispetto alla prima data contabile di riferimento delle nuove rilevazioni (fissata al **30 giugno 2018**). Si fa comunque riserva di adeguare le presenti istruzioni alle eventuali indicazioni che la Banca Centrale Europea fornirà nel completare o nell’aggiornare l’*AnaCredit Manual*.

Nella nota tecnica allegata viene riportata una puntuale descrizione dei contenuti della Circolare, con indicazione delle relative date di decorrenza, unitamente alle precisazioni sugli intermediari sottoposti ai nuovi obblighi segnaletici. Il testo della Circolare è disponibile sul sito *internet* della Banca d’Italia; tale pubblicazione assume valore legale ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/6/2009 n. 69.

⁴ <http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html>.

CIRCOLARI PARZIALMENTE ABROGATE:

- Circolare n. 251 del 17 Luglio 2003 “Rilevazione analitica dei tassi d’interesse. Istruzione per le banche segnalanti”, relativamente al paragrafo 1 del Capitolo II, pag. III.3, pag. III.7 e Allegato 1 del Capitolo IV.

PRECEDENTI COMUNICAZIONI RECEPITE:

- Comunicazione del 23 Febbraio 2016: Informativa sul progetto SEBC sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (progetto denominato ‘*AnaCredit*’);
- Comunicazione del 6 Luglio 2016: Regolamento (UE) 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito (ECB – 2016/13).

NOTA TECNICA

1. STRUTTURA DELLA CIRCOLARE E SCADENZE PREVISTE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La Circolare è articolata in 3 capitoli e contiene 2 allegati.

Il **primo Capitolo**, che disciplina la **rilevazione AnaCredit**, descrive la struttura della nuova raccolta dati, articolata in tre diverse *survey*:

1) **rilevazione (o survey) T1M** che contiene:

- a. le informazioni di cui al **modello 1 (o template 1)** del Regolamento *AnaCredit* (a eccezione dei dati di riferimento della controparte), **da inviare con frequenza mensile** (*dati sullo strumento, dati finanziari, dati controparte – strumento, dati sulle responsabilità solidali*);
- b. le informazioni sul **Tasso di interesse Annuo Effettivo Globale (TAEG)** definito dalla Direttiva 87/102/CEE applicato dagli intermediari alle operazioni a scadenza⁵, da segnalare nel mese in cui è avvenuta la stipula del contratto;
- c. le informazioni su **Commissioni e Spese** relative a ogni onere addebitato alla controparte che non costituisca un recupero delle spese sostenute dall'intermediario e sia strettamente connesso allo strumento segnalato. A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalate con frequenza mensile le *Commissioni e Spese* maturate nel periodo di riferimento per tutte le tipologie di strumento⁶.

2) **rilevazione (o survey) T2M** che contiene le informazioni di cui al **modello 2 (o template 2)** del Regolamento *AnaCredit*, **da inviare con frequenza mensile** (*dati sul rischio di controparte⁷, dati sul default della controparte, dati sulla protezione ricevuta, dati relativi a strumento - protezione ricevuta*);

⁵ Rientranti nella categoria di censimento “Rischi a scadenza” prevista dalla Circolare n. 139 della Banca d'Italia “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”, Capitolo II, Sezione 2, paragrafo 1.2.

⁶ Per le informazioni di cui ai punti b. e c. non sono oggetto di rilevazione i dati riferiti alle filiali estere.

⁷ Non viene esercitata la discrezionalità prevista dal Regolamento *AnaCredit*, Allegato I, punto 9.6.

3) rilevazione (o survey) T2Q che contiene le informazioni di cui al **modello 2 (o template 2)** del Regolamento *AnaCredit*, **da inviare con frequenza trimestrale (dati contabili)**.

I dati mensili (di cui ai punti 1 e 2) devono essere trasmessi entro il **23° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento**, mentre i dati trimestrali (di cui al punto 3) entro il **50° giorno di calendario successivo alla data contabile di riferimento**.

Ai fini della predisposizione delle suddette rilevazioni (T1M, T2M e T2Q) gli intermediari segnalanti devono tener conto:

- 1) delle indicazioni contenute nel Regolamento *AnaCredit*;
- 2) delle indicazioni contenute nel relativo Manuale *AnaCredit*;
- 3) delle ulteriori indicazioni che vengono fornite dalla presente Circolare, con cui la Banca d'Italia esercita le discrezionalità previste dal Regolamento *AnaCredit*⁸ al fine di tener conto delle specificità del reporting nazionale.

Il **secondo Capitolo** della Circolare disciplina la **rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi** (precedentemente disciplinata dalla Circolare n. 251 che viene, pertanto, parzialmente abrogata⁹). Restano confermate tutte le disposizioni e i criteri segnaletici oggi vigenti, ad eccezione delle informazioni relative alle **commissioni e alle spese** applicate alla clientela ordinaria (persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche) i cui criteri segnaletici vengono adeguati all'evoluzione della normativa in materia. La novità richiamata modifica la definizione della voce "*commissioni e spese*" al fine di ricomprendere nella stessa ogni onere addebitato alla controparte che non costituisca un recupero di spese sostenute dalla banca e che sia strettamente connesso all'operazione di finanziamento.

Gli obblighi di segnalazione relativi ai **tassi di interesse passivi** restano disciplinati dalla Circolare n. 251 fino alla data contabile di **marzo 2018** (compresa). A far tempo dalla data contabile di **giugno 2018**, le informazioni sui tassi passivi verranno rilevate in una voce specifica della Circolare 248 del 26 giugno 2001 recante "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi", secondo modalità e criteri che verranno comunicati successivamente.

⁸ Si tratta delle discrezionalità previste dagli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 del Regolamento *AnaCredit*.

⁹ Si ritengono abrogati il paragrafo 1 del Capitolo II, pag. III.3, pag. III.7 e Allegato 1 del Capitolo IV della Circolare n. 251.

Il **terzo Capitolo** contiene disposizioni comuni a tutte le rilevazioni disciplinate dalla Circolare.

Negli allegati della Circolare vengono riportati gli schemi segnaletici delle diverse rilevazioni relative alle informazioni *AnaCredit* e ai tassi di interesse attivi. Negli schemi segnaletici gli attributi informativi sono riportati anche in lingua inglese, per agevolare l'utilizzo dell'*AnaCredit Manual* e nell'ottica della costruzione di un dizionario statistico unico del Sistema Europeo di Banche Centrali.

2. INTERMEDIARI TENUTI ALLE SEGNALAZIONI

L'elenco delle banche tenute alle segnalazioni relative ai tassi di interesse attivi non viene modificato (viene solo aggiornato alla situazione vigente al momento dell'entrata in vigore della Circolare).

Con riferimento alle rilevazioni *AnaCredit*, con la Comunicazione del 6 luglio 2016 (*Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito (ECB – 2016/13)*) sono stati forniti l'elenco delle banche esonerate dai nuovi obblighi segnaletici e l'elenco delle banche tenute a segnalare su base trimestrale (anziché mensile): tali elenchi, come previsto dal Regolamento *AnaCredit*, erano stati predisposti prendendo a riferimento le segnalazioni dei prestiti segnalati ai fini del Regolamento (UE) n. 1071/2013 alla data del 31.12.2015.

Tali elenchi:

- rispetto alla Comunicazione del 6 luglio sono stati aggiornati
 - prendendo a riferimento le segnalazioni dei prestiti segnalati ai fini del Regolamento (UE) n. 1071/2013 alla data del 31.12.2016;
 - tenuto conto (i) degli eventi societari (costituzione di nuovi intermediari, dinamiche di partecipazione ai gruppi bancari, operazioni di fusione, incorporazione, scissione o altre tipologie di riorganizzazione aziendale) intercorsi tra il 31.12.2015 e il 31.12.2016 e (ii) del processo di coordinamento con le altre Banche Centrali Nazionali degli Stati membri dichiaranti, previsto dall'articolo 6 del Regolamento *AnaCredit* con l'obiettivo di ridurre il *double reporting* delle filiali estere;

- sono disponibili nel sito *internet* della Banca d'Italia, unitamente all'elenco degli intermediari tenuti a segnalare su base mensile¹⁰;
- verranno aggiornati annualmente per tener conto degli eventi societari intervenuti dopo il 31.12.2016. Alle banche interessate da eventi societari verificatisi in corso d'anno verranno impartire, di volta in volta, specifiche istruzioni.

3. DECORRENZE

Di seguito si fornisce una sintesi delle **tempistiche** e delle **decorrenze** previste:

- la segnalazione delle informazioni anagrafiche sulle controparti di cui al Capitolo 1, poiché propedeutiche all'avvio della nuova raccolta dati sul credito (rilevazione *AnaCredit*), segue le tempistiche e le modalità indicate nella Comunicazione della Banca d'Italia del maggio 2017 “Progetto AnaCredit, innovazioni relative all'Anagrafe dei soggetti”;
- l'obbligo della segnalazione *AnaCredit* decorre dalla data contabile di **giugno 2018**. Le rilevazioni riferite alle prime tre date contabili (giugno, luglio e agosto 2018) dovranno essere inviate secondo le tempistiche descritte nell'Allegato 2; a partire dalla data contabile di settembre 2018 le rilevazioni dovranno pervenire secondo quanto descritto nel paragrafo 1;
- le modifiche sulle “commissioni e spese”, relative alla rilevazione analitica sui tassi attivi, entrano in vigore con riferimento alla data contabile di **settembre 2017 da inviare entro il 25 ottobre 2017**;
- con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, per agevolare la continuità delle serie storiche ricavate dalle informazioni sui tassi di interesse attivi, viene previsto un periodo di parallelo tra la rilevazione TIM e la rilevazione analitica dei tassi interesse attivi (c.d. base informativa “AT”);
- a far tempo dalla rilevazione relativa a **giugno 2018** e fino alla rilevazione relativa a **marzo 2019** (compresa) le indicazioni contenute nel Capitolo 2

¹⁰ <http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/index.html>.

della presente Circolare si riferiscono a tutta la clientela ordinaria (sia persone fisiche sia soggetti diversi da persone fisiche);

- a far tempo dalla data contabile di **giugno 2019** la rilevazione analitica dei tassi di interesse attivi (c.d. base informativa “AT”) sarà riferita esclusivamente alle persone fisiche e alle cointestazioni di cui le persone fisiche fanno parte;
- a partire dalla data contabile di **giugno 2018** le informazioni sui tassi passivi verranno rilevate in una specifica voce della Circolare n. 248 e verrà pertanto interamente abrogata la Circolare n. 251 (cfr. Allegato 1).

Relativamente alle **modalità di trasmissione** si precisa quanto segue:

- la rilevazione sui tassi passivi (c.d. base informativa “PA”) continua a essere segnalata utilizzando il canale RNI fino alla data di dismissione della base informativa stessa (data contabile: **marzo 2018**);
- la rilevazione sui tassi attivi (c.d. base informativa “AT”) continua a essere segnalata utilizzando l’attuale canale RNI fino a diversa comunicazione;
- le rilevazioni *AnaCredit* dovranno essere trasmesse utilizzando il canale *internet* tramite la piattaforma “INFOSTAT” secondo le specifiche disponibili sul sito *internet* dell’Istituto, già utilizzate per la trasmissione alla Banca d’Italia di altre rilevazioni.


La Circolare non è stata oggetto di consultazione pubblica in quanto contiene disposizioni nazionali di recepimento del Regolamento *AnaCredit*. Essa, inoltre, riorganizza e adegua la raccolta già esistente di informazioni sui tassi di interesse, con l’obiettivo di ridurre l’onere segnaletico e di eliminare le ridondanze informative, senza introdurre nuovi oneri segnaletici.

Tenuto conto dell’esito della consultazione con gli intermediari partecipanti al Gruppo Interbancario Puma2, l’annunciata integrazione con la neonata rilevazione sulle esposizioni in sofferenza (*survey NPL*) viene rinviata a una fase successiva, nella quale si valuterà la possibilità di razionalizzare l’insieme delle rilevazioni granulari sul credito, inclusa la Centrale dei rischi.

Le richieste di chiarimento sui contenuti della Circolare e i quesiti sulla normativa della BCE in materia di *AnaCredit* possono essere inviati:

- via mail alla casella funzionale dedicata: anacredit@bancaditalia.it;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo res@pec.bancaditalia.it;
- alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche –
Divisione Centrale dei rischi, Via Nazionale n. 91 00184 Roma.

ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

| Data Contabile | Rilevazione (<i>survey</i>) | Termini di Invio |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 30 giugno 2018 | T1M, T2M, T2Q | 3 settembre 2018 |
| 31 luglio 2018 | T1M, T2M | 25 settembre 2018 |
| 31 agosto 2018 | T1M, T2M | 10 ottobre 2018 |